



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI

tel + 39 040 377 4721
fax + 39 040 377 4732

dir.territorio@regione.fvg.it
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 044/13
D.D. 26.08.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007, art. 63, co. 1.
L.R. 52/1991, art. 32, co. 9.

Comune di Monrupino.
Variante n. 7 (generale) al Piano regolatore
generale comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 18 del 31.07.2012.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premesse amministrative

Il Comune di Monrupino ha adottato la Variante n. 7 (generale) al Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'art. 32 della L.R. 52/1991 in forza dell'art. 63 della L.R. 5/2007 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09.06.2011.

La Giunta regionale, con delibera n. 2568 del 22.12.2011, ha disposto di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante n. 7 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di Monrupino, le riserve proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nel parere n. 061/11 del 16.12.2011 nonché il rilievo contenuto nel secondo paragrafo del parere espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 8754 del 07.11.2011.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante in questione, sono state presentate n. 23 osservazioni/opposizioni di privati cittadini entro i termini di deposito previsti per legge.

L'Amministrazione di Monrupino ha raggiunto l'intesa prevista dall'art. 32, co. 5, della L.R. 52/1991 con l'Agenzia del Demanio - Filiale del Friuli Venezia Giulia; tale intesa comporta la modifica delle norme di attuazione della zona SC, consentendo oltre alle destinazioni già previste dalla Variante adottata anche la

residenza, limitatamente all'alloggio per il custode, ed il commercio al dettaglio con superficie inferiore a 400 mq.

In merito alla procedura di VAS la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, con proprio atto n. 37 del 20.06.2012, sulla scorta dell'integrazione del Rapporto ambientale (datata maggio 2012) contenente il recepimento dei pareri dei soggetti con competenze ambientali consultati, ha deliberato che la Variante n. 7 al PRGC non provocherà impatti significativi sull'ambiente.

In seguito il Consiglio comunale di Monrupino, con deliberazione n. 18 del 31.07.2012, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto.

La deliberazione di approvazione n. 18/2012 e la relativa documentazione tecnica sono pervenute perfezionate al Servizio pianificazione territoriale in data 24.05.2013.

Gli elementi della Variante generale al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, consistono in:

- Elab. A5.1 - Analisi - Vincoli territoriali;
- Elab. A5.2 - Analisi - Vincoli territoriali;
- Elab. P1.2 - Schema delle strategie del piano e sintesi degli elementi strutturali;
- Elab. P2.1.1 - Zonizzazione - scala 1:5.000;
- Elab. P2.1.2 - Zonizzazione - scala 1:5.000;
- Elab. P2.2.1 - Zonizzazione - scala 1:2.000;
- Elab. P2.2.2 - Zonizzazione - scala 1:2.000;
- Elab. P2.2.3 - Zonizzazione - scala 1:2.000;
- Elab. P5.1 - Norme tecniche di attuazione;
- Elab. P5.2 - Relazione di flessibilità;
- Elab. P6.1 - Relazione illustrativa.

Esame della Variante approvata

Contenuto della riserva n. 1

Per ragioni di consonanza con le disposizioni degli strumenti sovraordinati, il quadro degli obiettivi e delle strategie di piano (elaborato P6.1) dovrà essere implementato aggiungendo le seguenti definizioni:

- in coda alle strategie di piano della viabilità con caratteristiche autostradali si propone di aggiungere "... nel rispetto delle disposizioni degli strumenti sovraordinati";
- in coda alle strategie di piano della viabilità di interesse regionale S.R. n. 58 si propone di aggiungere "... in accordo con gli Enti competenti e nel rispetto delle disposizioni degli strumenti sovraordinati";
- in coda alle strategie di piano della viabilità e nodi da ristrutturare si propone di aggiungere "... in accordo con gli Enti competenti e nel rispetto delle disposizioni degli strumenti sovraordinati".

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune concorda con l'opportunità di apportare le integrazioni al quadro degli obiettivi e strategie evidenziate nella riserva.

Di conseguenza il Comune modifica l'elaborato P6.1 "Relazione illustrativa" – definizione di obiettivi e strategie.

Verifica del superamento della riserva

Il Comune ha quindi integrato la Relazione illustrativa nel capitolo riguardante le strategie di Piano per gli elementi strutturali: Viabilità con caratteristiche autostradali, Viabilità di interesse regionale (SR n. 58) e Viabilità e nodi infrastrutturali, secondo quanto richiesto dalla riserva.

Pertanto, alla luce delle integrazioni la riserva n. 1 è superata.

Contenuto della riserva n. 2

In considerazione delle carenze riscontrate e dettagliatamente motivate in premessa, si esprime la presente riserva in conseguenza della quale l'Amministrazione comunale dovrà testimoniare il livello valoriale di ogni singolo edificio ricadente nella zona A, e sulla base delle caratteristiche e degli aspetti di pregio definire il

quadro degli interventi ammissibili implementando l'abaco con contenuti di maggiore dettaglio, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche degli elementi costitutivi. Inoltre, vista la valenza generale dell'art. 15 delle norme attuative che si riferisce alle zone A in senso lato, dovrà essere messo in coerenza il paragrafo "Indici e parametri" in quanto contraddittorio rispetto alle disposizioni degli articoli seguenti, valutando di conseguenza i valori parametrici contenuti nella normativa delle sottozone.

Inoltre, con riferimento alla normativa di attuazione, l'Amministrazione comunale dovrà precisare i seguenti argomenti attraverso le integrazioni e le correzioni di seguito indicate:

- accorpamento delle zone A1 e A2 e conseguente riverifica della norma attuativa alla luce dell'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) che riunisce sotto un'unica definizione gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- la norma della zona A3 dovrà esplicitamente precisare se negli interventi di ristrutturazione edilizia è compresa o meno la demolizione con ricostruzione;
- nella zona A4 e nella zona A6 dovrà essere rafforzata in maniera più esplicita la disposizione sul mantenimento degli allineamenti di facciata, garantendo quindi la continuità della cortina edilizia sul fronte stradale, evitando di norma l'edificazione al centro del lotto;
- ferme restando le valutazioni espresse sull'art. 16, dovranno essere stralciate le parti del disposto normativo successive alla lettera i) in quanto inconferenti con il contenuto e incoerenti con le disposizioni delle zone A.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune in accoglimento della riserva ha provveduto a effettuare un'analisi del tessuto edilizio storico e di pregio ambientale, contenuta nell'elaborato S1.2 "Controdeduzioni alle riserve regionali", al fine di definire il quadro degli interventi ammissibili.

L'art. 16 delle norme di attuazione è stato completamente rivisitato con l'introduzione di un abaco descrittivo degli elementi architettonici al quale dovranno attenersi gli interventi edilizi nelle zone omogenee A.

Verifica superamento della riserva

Il Comune ha quindi implementato la componente analitica del Piano a riguardo delle aree residenziali di carattere storico e di pregio ambientale localizzate negli abitati di Repen e Col.

Sulla base della documentazione planimetrica e fotografica è stata operata una classificazione dell'edificato esistente (secondo un gradiente di conservazione/trasformazione di parti edilizie originarie), dei caratteri tipologico-insediativi dei nuclei storici, funzionale alla definizione degli interventi ammissibili per gli edifici ricadenti nella zona omogenea A.

Va sottolineato che la specificazione in sub-zone (A1, A3, A4, A6 e A7) risulta coerente con l'analisi sopra descritta e con la definizione degli interventi previsti nell'apparato normativo delle sub-zone stesse.

Si dà atto della messa a punto della componente analitica per le aree storiche presenti nel territorio di Monrupino, profuso dal Comune come risposta alla riserva n. 2, e della messa in coerenza di questa analisi con l'apparato normativo delle zone A e con la normativa regionale (Codice regionale dell'edilizia).

Pertanto, sulla base delle integrazioni all'apparato analitico e normativo (art. 16) apportate dal Comune, la riserva n. 2 è superata.

Contenuto della riserva n. 3

Si esprime la presente riserva finalizzata a riconoscere l'ambito della Rocca di Monrupino quale zona A1 – immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo, a cui andrà aggiunta la specificazione del servizio presente da apporre con apposita simbologia.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune ha recepito la riserva, di conseguenza ha integrato gli elaborati relativi alla zonizzazione e alla normativa ricomprendendo la Rocca di Monrupino nella sub-zona A1 con l'indicazione grafica della presenza dell'edificio di culto esistente e pertanto appartenente alla categoria dei servizi e attrezzature collettive.

Verifica superamento della riserva

Il Comune ha accolto la riserva n. 3 provvedendo a modificare gli elaborati di zonizzazione in scala 1:5.000 e 1:2.000. Inoltre ha provveduto ad integrare gli artt. 15 e 28 delle norme di attuazione. In considerazione delle integrazioni apportate alla zonizzazione e alla normativa, la riserva n. 3 è da considerare superata.

Contenuto della riserva n. 4

In relazione alla presenza di aree a forte valenza paesaggistico – ambientale, si esprime la presente riserva in ordine alla compatibilità della zona N1.1b posta sul lato nord dell'ambito autoportuale, a seguito della quale l'Amministrazione comunale dovrà attentamente aggiornare la scelta del suo mantenimento, dimostrandone la necessità. Analoga riserva viene espressa verso l'area in fregio alla S.R. n. 58 a confine con il comune di Trieste, nei confronti della quale, oltre alle valutazioni espresse in ordine alla presenza del vincolo paesaggistico, va registrata la criticità del sistema degli accessi rispetto al livello funzionale della strada, criticità aggravata dalla presenza della funzione residenziale a ridosso dell'autoporto.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune controdeduce alla riserva sostenendo che la scelta della conferma dell'attuale estensione della zona N1 deriva dalla necessità di adeguare tale infrastruttura alle previsioni sovraordinate sia del PURG che del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

In merito alla dimostrazione dell'attualità del mantenimento nell'attuale estensione della zona N1, il Comune afferma che tale necessità deriva dalle richieste provenienti dalla Società di gestione dell'autoporto.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici il Comune fa notare che le schede allegate alla normativa della zona N1 prevedono la formazione di una fascia verde di 20 metri inedificabile verso le aree esterne, da piantumare con la finalità di costituire una barriera verde.

In merito al rilievo relativo alle norme di salvaguardia della L.R. 42/1996 per l'Area protetta del Carso, il Comune evidenzia che all'interno di tali ambiti gli interventi aventi ad oggetto le attrezzature pubbliche possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 69, lett. b, co. 1 con specifica deliberazione della Giunta regionale.

Infine, in merito al sistema degli accessi il Comune sottolinea che la situazione non è stata modificata rispetto al PRGC vigente che registra la situazione esistente e comunque fa riferimento al sistema viario regionale esistente che non prevede specifiche prescrizioni per l'ambito di Ferneti.

Sulla base di queste considerazioni il Comune non modifica gli elaborati adottati riguardanti la zona N1.

Verifica superamento della riserva

Si prende atto delle nuove argomentazioni addotte dal Comune in merito alla necessità di ampliamento della struttura autoportuale, derivante dalle richieste della Società di gestione della struttura autoportuale.

Va anche sottolineato che il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) è stato approvato con D.P.Reg. 16.12.2011, n. 300/Pres. e pubblicato sul BUR n. 1 del 04.01.2012. L'entrata in vigore del PRITMML è quindi successiva alla data di espressione delle riserve contenute nella DGR 2568/2011.

Tale piano ha riconosciuto il Sistema interportuale di Trieste-Ferneti-Prosecco-Villa Opicina quale nodo della piattaforma logistica regionale a servizio del traffico internazionale da/per l'Europa dell'Est ed i Balcani, nonché con funzioni retroportuali o di interscambio ferroviario per i porti di Trieste e Monfalcone. Il co. 5 dell'art. 11 delle norme di attuazione del PRITMML prevede che gli strumenti di pianificazione territoriale di livello subregionale debbano salvaguardare eventuali ampliamenti delle infrastrutture esistenti e di progetto individuate dallo stesso PRITMML.

La Relazione illustrativa del PRITMML prevede, tra gli interventi per l'autoporto/interporto di Ferneti, l'esecuzione di un nuovo raccordo ferroviario (nell'orizzonte temporale di tre anni) e la bonifica di un'area di brughiera di 30.000 mq (su un orizzonte temporale di sei anni). Risulta quindi evidente che l'infrastruttura in questione è considerata di rilevanza strategica dal PRITMML e che per essa sono stati pianificati gli interventi sopra descritti.

Da verifiche effettuate con il competente Servizio mobilità regionale si è potuto constatare che le ipotesi di sviluppo dell'autoporto, contenute nella Relazione del PRITMML, non riguardano previsioni di ampliamento della zona N1 di PRGC, ma possono svilupparsi all'interno della zona N1 di interscambi merci, come prevista dal vigente PRGC e confermata nella Variante n. 7.

Per quanto riguarda le aree naturali va sottolineato che, in data successiva all'espressione delle riserve regionali ed anche successivamente alla controdeduzione comunale, la L.R. 42/1996 è stata modificata dalla L.R. 26/2012. In particolare il co. 6 dell'art. 55 della L.R. 42/1996, che riguardava l'applicazione delle norme di salvaguardia (art. 69, L.R. 42/1996) all'Area protetta del Carso, è stato abrogato. Ne consegue che il rilievo sollevato in tal senso dalla riserva n. 4, di fatto, viene meno a seguito delle modifiche legislative intervenute.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed il rapporto tra esigenze di sviluppo delle attività e necessità di salvaguardia delle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004, si prende atto di quanto evidenziato nella controdeduzione comunale, in particolare per quanto riguarda la previsione di una fascia inedificabile rispettivamente di 20 metri lungo il confine nord della subzona N1.1b e di 10 metri lungo la SR n. 58 da sistemare opportunamente e piantumare.

In merito agli aspetti ambientali si rileva che il Comune ha recepito all'art. 26 delle NTA la prescrizione contenuta nel Decreto regionale n. 1915/2011 relativo alla Valutazione d'incidenza, in forza della quale i piani attuativi della zona N1 devono essere oggetto di Valutazione d'incidenza e in sede di loro predisposizione dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare ulteriore espansione verso il confine SIC/ZPS, lasciando una fascia tampone di ampiezza significativa, e a non ridurre l'habitat di interesse comunitario "Praterie aride submediterranee – orientali", posto in continuità con l'area SIC/ZPS.

Il recepimento di questa prescrizione, anche se con finalità diverse da quelle paesaggistiche, contribuisce, insieme a quanto già previsto dal Comune con la previsione di una fascia verde inedificabile, ad una migliore salvaguardia anche dei beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs. 42/2004.

Per quanto sopra considerato, a seguito delle argomentazioni comunali, delle verifiche effettuate con il Servizio mobilità, delle integrazioni normative derivanti dal Decreto regionale n. 1915/2011 (Valutazione d'incidenza) e delle intervenute modifiche legislative alla L.R. 42/1996, si può considerare la riserva n. 4 superata.

Contenuto della riserva n. 5

Con riferimento alla norma del quarto comma dell'art. 26 "Zona N1 Attrezzature autoportuali", in conseguenza della presente riserva l'Amministrazione comunale dovrà:

- conformarsi all'art. 9 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 in materia di predisposizione e presentazione di proposte di piano attuativo;
- implementare i contenuti e le finalità dei PRPC;
- aggiungere l'altezza dei fabbricati di nuova costruzione;
- integrare le destinazioni d'uso consentite che dovranno essere solo in funzione dell'attività prevalente di interscambio merci, a servizio del traffico internazionale da/per l'Europa dell'est ed i Balcani.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune ha accolto la riserva integrando l'art. 26 delle norme di attuazione in merito ai soggetti attuatori dei piani attuativi di iniziativa privata. Inoltre ha specificato le finalità degli interventi all'interno della zona N1.

E' stata recepita la prescrizione contenuta nel Decreto regionale n. 1915/2011 relativo alla Valutazione d'incidenza, riguardante le attenzioni da porre nella redazione dei piani attuativi in prossimità dei SIC e ZPS del Carso.

Il Comune ha precisato che tutte le funzioni ammesse nella zona delle attrezzature autoportuale devono essere riconducibili alla prevalente funzione di interscambio merci a servizio del traffico internazionale. Infine, come richiesto dalla riserva è stata stabilita l'altezza massima dei fabbricati di nuova costruzione in 12.00 metri, tale definizione contemperata le esigenze operative della attività autoportuale e quelle di tutela paesaggistica.

Verifica superamento della riserva

Il Comune, con le integrazioni all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione sopra richiamate, perviene ad una normativa più adeguata alla gestione delle successive fasi attuative da predisporre nella zona N1.

Sulla base delle integrazioni apportate dal Comune all'art. 26 delle norme di attuazione, la riserva n. 5 si ritiene superata.

Contenuto della riserva n. 6

Per le ragioni illustrate in premessa, posto che la previsione insediativa non pare sufficientemente matura, si esprime la presente riserva a seguito della quale l'Amministrazione comunale dovrà stralciare dal livello operativo la previsione della Zona ST di trasformazione urbanistica, mantenendola – se lo ritiene – nel solo livello strutturale, stabilendo, nel contempo, le condizioni per il suo trasferimento nella zonizzazione al verificarsi degli accordi fra le parti interessate e alle intese con i soggetti indicati dall'art. 32, co. 5, della L.R. 52/1991.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Va rilevato che la proposta di controdeduzione tecnica alla riserva, contenuta nell'elaborato S1.2, concordava con la riserva sull'opportunità di apportare le modifiche richieste dalla stessa, cioè di mantenere la previsione del "Nodo transfrontaliero da ristrutturare" solo a livello strutturale (seppure ampliata per recepire le indicazioni di un progetto preliminare di ANAS). La controdeduzione quindi prevedeva lo stralcio della zona ST di trasformazione urbanistica sia dagli elaborati di zonizzazione che normativi, ripristinando la situazione prevista dalla Variante n. 6 al PRGC.

Il Consiglio comunale, discostandosi dal parere tecnico, ha ritenuto di non accogliere la riserva regionale. Infatti, nella deliberazione consiliare n. 18/2012 di approvazione della Variante, viene enunciato che, pur comprendendo i rilievi messi in evidenza nella riserva n. 6, il Comune ritiene che l'obbligo di pianificazione attuativa per la Zona ST garantisca il superamento dei rilievi contenuti nella riserva stessa.

Il Consiglio comunale ha quindi deliberato di recepire parzialmente la riserva n. 6, nella parte in cui indicava l'opportunità di mantenere la previsione solo sul Piano struttura, modificando l'elaborato P1.2 del Piano struttura, in base alla progettazione preliminare effettuata da ANAS, ma non ha accolto la riserva e ha mantenuto la zonizzazione e la normativa della Zona ST come da PRGC adottato.

Verifica superamento della riserva

Come sopra evidenziato, la proposta di controdeduzione tecnica conveniva sull'opportunità di stralciare dalla zonizzazione e dalla normativa la previsione della zona ST, ripristinando la situazione della Variante n. 6 al PRGC. La stessa controdeduzione, peraltro, condivideva la necessità di mantenere la previsione di "Nodo transfrontaliero da ristrutturare" nello Schema delle strategie di piano, modificandolo al fine di inserire un progetto di viabilità indicato da ANAS.

In questa ottica anche le strategie del PRGC, riguardanti il "Nodo transfrontaliero da ristrutturare con funzioni collegate", sono state integrate, prevedendo, tra l'altro, che la trasposizione delle previsioni dal Piano struttura avvenga al raggiungimento di tutti gli accordi istituzionali necessari.

Come già evidenziato, il Consiglio comunale, con l'approvazione del punto 1.6 della deliberazione n. 18/2012 (di approvazione della Variante n. 7), ha ritenuto di non accogliere la riserva "in quanto pur comprendendo le perplessità dell'Autorità regionale, si ritiene che l'obbligo di pianificazione attuativa sull'area del valico di Ferneti garantisca il superamento delle citate perplessità."

Con queste motivazioni il Comune ha ritenuto di non stralciare la Zona ST dagli elaborati di zonizzazione e la relativa normativa e in accordo con la pronuncia tecnica di modificare il Piano struttura (elab. P1.2) ampliando il "Nodo transfrontaliero" in modo da adeguarsi al citato progetto preliminare di ANAS per la soluzione della viabilità di Ferneti.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 30, co. 1, lett. f) della L.R. 52/1991, il PRGC deve contenere l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona, ciò per assicurare un equilibrato sviluppo degli insediamenti.

E' quindi a livello di PRGC che vanno definite le scelte di pianificazione sia di livello strutturale che azionato da valutare nella loro compatibilità e sostenibilità. Queste previsioni in determinati ambiti saranno definite e perfezionate a livello di dettaglio urbanistico attraverso i piani attuativi che non potranno che concretizzare le scelte già effettuate e valutate dal PRGC.

Come già evidenziato dalla riserva n. 6, a livello di PRGC (in particolar modo per previsioni contenute nella zonizzazione del piano) è ineludibile una verifica preventiva dei possibili effetti che tali scelte (che si ribadisce

trovano successivamente solo attuazione attraverso il PRPC) possono determinare in particolare sul sistema della viabilità, sulle infrastrutture confinarie e sull'ambiente.

Nel caso specifico, a livello di strumento urbanistico generale, le potenzialità edificatorie della zona ST del Valico di Ferneti (12.000 mq di superficie coperta) e relativi carichi urbanistici, non sono state sostenute da parte del Comune dalle indispensabili verifiche di compatibilità di queste nuove previsioni insediative rispetto agli effetti che avrebbero potuto produrre sul nodo transfrontaliero rappresentato dal raccordo autostradale per la Slovenia e sulle aree contermini, che già attualmente presenta situazioni di criticità sotto il profilo viabilistico.

Non è quindi condivisibile l'argomentazione comunale che ritiene superabili le criticità evidenziate dalla riserva n. 6 in sede di piano attuativo, poiché le scelte pianificatorie coinvolgono direttamente e indirettamente aree e soggetti (quali ANAS, Autovie Venete, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ferneti S.p.A) anche esterni allo stretto ambito del piano attuativo e che quindi non potrebbero trovare adeguata condivisione nella procedura di approvazione del PRPC.

Per le motivazioni sopra esposte, si considera che il rilievo proposto dalla riserva non può considerarsi superato e si conferma che la previsione della Zona ST non risulta ancora matura e pertanto trova giusta collocazione solo nel livello strutturale del Piano.

Ciò trova conferma anche nelle strategie di Piano (approvate dal Consiglio comunale) che prevedono per il "Nodo transfrontaliero da ristrutturare con funzioni collegate" la condizione di trasposizione della previsione dal Piano struttura alla zonizzazione al raggiungimento di tutti gli accordi istituzionali necessari.

Relativamente alla corrispondenza intercorsa tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Monrupino sulle destinazioni d'uso del compendio del valico di Ferneti, si precisa che, di fatto, l'Agenzia si limita a richiedere la conferma dell'utilizzo per attività terziarie e direzionali di supporto o complementari alle attrezzature autoportuale del compendio del valico.

A prescindere da ciò va ancora una volta sottolineato che le problematiche inerenti l'area confinaria di Ferneti vanno valutate complessivamente (quindi a livello di PRGC) considerando in primo luogo gli effetti derivanti dagli incrementi insediativi sull'area in questione, ricercando le migliori soluzioni in accordo con tutti gli Enti coinvolti in modo tale da contemperare le esigenze sia del Comune che degli altri soggetti potenzialmente coinvolti.

In particolare va sottolineato che l'attuale situazione di criticità sotto il profilo viabilistico (interconnessioni tra viabilità di diversa gerarchia), potenzialmente aggravabile a seguito delle previsioni di nuovi carichi insediativi, non trova, a livello normativo e nella relativa scheda di specificazione, la necessaria prefigurazione di ipotesi di risoluzione, demandandole semplicisticamente al piano attuativo.

Si rimarca a tal proposito che non si considerano superabili i rilievi contenuti nella riserva, come invece ritenuto dal Consiglio comunale, attraverso la sola predisposizione di un piano attuativo. In realtà le verifiche di sostenibilità e la condivisione delle scelte attengono proprio al livello dello strumento urbanistico generale.

In conclusione si ritiene che la controdeduzione comunale non superi i rilievi contenuti nella riserva n. 6 in considerazione che le nuove previsioni nella zona ST del Valico di Ferneti non hanno trovato la necessaria definizione a livello di PRGC.

Oltre a ciò le previsioni relative alla zona ST non sono state oggetto di preverifica con gli Enti competenti alla salvaguardia degli attuali livelli di servizio delle viabilità di propria competenza (ANAS, Servizio regionale infrastrutture di trasporto e comunicazione, Autovie Venete SpA) in assenza della predisposizione di una soluzione viabilistica condivisa che affronti e risolva compiutamente l'insieme delle problematiche inerenti l'area confinaria di Ferneti. Ne consegue che le controdeduzioni formulate dal Comune non consentono di poter ritenere la conferma della zona ST anche nel Piano operativo verificata sotto il profilo della sostenibilità urbanistica, infrastrutturale e paesaggistica, come richiesto dall'art. 30, co. 1, lett. f) della L.R. 52/1991 per assicurare un equilibrato sviluppo degli insediamenti.

Pertanto, si ritiene necessario introdurre una modifica che comporta lo stralcio della previsione della zona ST di trasformazione urbanistica dagli elaborati di zonizzazione (tav. SP2.1.2 e SP2.2.3) ripristinando la zonizzazione della Variante n. 6 al PRGC.

Inoltre vanno stralciati l'art. 29.2 "Zone ST di trasformazione urbanistica" e la relativa scheda normativa contenuti nell'elaborato P5.1 "Norme tecniche di attuazione" ripristinando la normativa prevista dalla Variante n. 6 al PRGC. Infine, va stralciato il capitolo 7 della Relazione di flessibilità (elab. P5.2) Zone ST di trasformazione urbanistica.

Contenuto della riserva n. 7

In relazione alla presenza di cave non più in esercizio, si esprime la presente riserva a seguito della quale l'Amministrazione comunale dovrà assegnare una destinazione finale a tali aree di ex cava, non potendosi considerare zona per attività estrattive aree che non possono più svolgere tale funzione. Inoltre con riferimento ai perimetri delle cave attive si esprime analogo riserva al fine di riportare fedelmente nella zonizzazione di piano la situazione desumibile dai decreti autorizzativi in essere. Per effetto della stessa riserva e per le motivazioni illustrate nelle premesse, dovrà inoltre essere stralciata l'integrazione normativa relativa alle aree di deposito.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune controdeduce alla riserva evidenziando che esiste una differenza oggettiva tra le aree indicate sul Catasto Regionale delle cave e le zone D4 riportate sul PRGC, che le stesse sono altresì diverse dalle aree effettivamente autorizzate e che tale perimetrazione non è oggetto della variante.

A tal proposito il Comune sottolinea che l'esistenza di autorizzazioni scadute non presuppone che le cave siano effettivamente esaurite e perciò ritiene di non dover modificare gli elaborati di Piano adottati per introdurre una voce specifica in legenda relativa alle cave dismesse, in quanto non presenti nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale concorda con la riserva sull'opportunità di stralciare parte dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione e sua riformulazione, anche se va considerato che specifico parere emesso dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 9/2/2011 Servizio Caccia, Pesca e Ambienti Naturali, relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale non escludeva tale possibilità in termini assoluti, ma limitatamente alla presenza di habitat naturali o simil-naturali nelle aree interessate.

Sulla base di queste considerazioni il Comune modifica le Norme Tecniche di Attuazione (art. 19) con la precisazione che nelle aree limitrofe alle zone D4 è possibile la messa a deposito a cielo aperto di materiale proveniente da lavorazione di cava alla condizione che siano rispettate le norme vigenti.

Verifica superamento della riserva

Le premesse alla riserva mettevano in rilievo come il Comune avesse confermato "acriticamente" le zone D4 per attività estrattive già previste nel piano vigente (Variante n. 6 al PRGC) senza le necessarie verifiche di coerenza tra la definizione azionativa delle zone D4 e il regime autorizzatorio all'attività estrattiva per le medesime.

Proprio partendo da questo assunto la riserva chiedeva di riclassificare le zone D4 prive di autorizzazione in zona di ex-cava in quanto si riteneva che in tali siti non si potesse più svolgere l'attività di estrazione.

La controdeduzione comunale, ancorché estremamente concisa, chiarisce che l'aver inserito le zone D4 come da PRGC vigente corrisponde ad una precisa volontà di considerare le zone D4, seppur in alcuni casi prive di autorizzazione all'attività estrattiva, non in esercizio e quindi potenzialmente riattivabili in quanto non esaurite.

Si prende pertanto atto della volontà comunale di voler confermare nella Variante n. 7 in esame le zone D4 già vigenti nel PRGC, dato che il Comune ritiene la richiesta formulata dalla riserva (riclassificarle in zone di ex cava) non corrispondente al fatto che tali siti siano da considerarsi effettivamente esauriti ai fini estrattivi.

La conferma delle zone D4 da parte del Comune deriva unicamente dalla considerazione che si tratta di scelte urbanistiche già vigenti nel PRGC e pertanto già in qualche modo validate.

Sulla base di questo presupposto il Comune non ha ritenuto necessario sostenere ulteriormente tale conferma con verifiche di necessità e sostenibilità che consentissero di aggiornare le previsioni delle zone D4 per attività estrattive in quanto, appunto, già vigenti nel PRGC.

Va rilevato che le cave in esercizio e quelle dismesse in Comune di Monrupino svolgono o hanno svolto tradizionalmente estrazione di pietra ornamentale. Data la tipologia particolare del materiale estratto pare

oggettivamente difficoltoso stabilire a priori un rapporto diretto e verificabile tra il fabbisogno (legato alla domanda di un mercato specifico) e le previsioni urbanistiche.

Trattandosi di siti già utilizzati (ancorché in passato) a fini estrattivi, le zone D4 sono già dotate di accessibilità; quindi nell'ipotesi di una loro riattivazione non richiederanno nuove infrastrutture viabilistiche, ma eventualmente la sistemazione di quelle esistenti. Inoltre, la tipologia del materiale estratto e le relative modalità di lavorazione portano ragionevolmente a ritenere che gli effetti sul sistema viabilistico potranno essere contenuti.

Per quanto riguarda le cave non più in esercizio, nella maggior parte dei casi si tratta di siti utilizzati in passato a fini estrattivi per i quali il ripristino ambientale non è mai stato attuato.

Visto che lo strumento urbanistico vigente e la presente Variante ne confermano il potenziale utilizzo a fini estrattivi, bisogna evidenziare che nell'eventualità della riattivazione dell'attività estrattiva in questi siti non si verificherebbe propriamente un consumo di suolo di aree agricole o naturali in quanto si tratta di aree già antropizzate e dismesse.

La previsione delle zone D4 non potrà trovare compiutamente attuazione solo attraverso la strumentazione urbanistica, poiché necessita dell'espletamento delle procedure autorizzatorie regionali in materia di attività estrattive. Inoltre rimane confermata la necessità di una valutazione dei relativi progetti anche sotto il profilo ambientale (specialmente nei casi di "rinaturalizzazione spontanea") nel rispetto della normativa regionale in materia di Valutazione d'incidenza.

In merito allo scostamento tra i perimetri autorizzati a fini estrattivi e le zone urbanistiche D4 riprodotte sul PRGC, va rilevato che tale differenza è oggettiva nel caso delle cave Babce Nord, Babce sud e Branova Java. Posto però che l'art. 1 ter della L.R. 35/1986 (Disciplina delle attività estrattive) stabilisce che all'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva sia vietato svolgere attività diverse da quelle di scavo e di primo trattamento, nulla vieta che le aree eccedenti quelle autorizzate e ricadenti nella zona D4 possano accogliere le altre attività connesse alle attività estrattive.

Si ricorda che la lett. c) dell'art. 9 (Disposizioni transitorie) della L.R. 35/1986 prevede che, sino alla adozione del PRAE, per le cave di pietra ornamentale sia fatta salva la facoltà del rilascio di autorizzazioni, sempreché non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Il co. 3 del medesimo articolo prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva sia subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante, dell'attestazione rilasciata dal Comune di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.

A riguardo delle questioni ambientali connesse alla conferma delle zone D4, va ribadito che si tratta di zone tutte vigenti nel PRGC.

In particolare va sottolineato che, per quanto riguarda le cave ricadenti nella Riserva naturale del Monte Orsario, in forza dell'art. 69, co. 1 bis, della L.R. 42/1996, come modificato dall'art. 144, comma 1, lettera b), della L.R. 17/2010, la salvaguardia, prevista dallo stesso articolo, a far data dal 21.10.2010, non si applica alle aree delimitate negli strumenti urbanistici comunali come zona omogenea D.

D'altro canto l'art. 1 della L.R. 35/1986 (Disciplina delle attività estrattive) vieta, all'interno dei parchi regionali (peraltro non presenti in Comune di Monrupino), l'esercizio di nuove attività di coltivazione delle sostanze minerali ad eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.

Si può peraltro rilevare che tutte le zone D4, vigenti e confermate dal Comune, ricadono o nel SIC del Carso Triestino e Goriziano o nella ZPS delle Aree carsiche della Venezia Giulia o in entrambi.

La normativa (art. 3, L.R. 14/2007) relativa alle ZPS vieta l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 14/2007.

Successivamente l'art. 21, co. 1 bis, della L.R. 7/2008 ha stabilito che possono essere autorizzati - previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 - l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale a particolari condizioni (stabilite dalla medesima legge) e la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.

Per quanto riguarda i SIC va segnalato che l'art. 9 della L.R. 7/2008 contiene il medesimo divieto della L.R. 14/2007 (vieta l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale alla data di entrata in vigore della stessa).

Anche in questo caso va sottolineato che la DGR n. 546 del 28.03.2013 ha approvato le "Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia".

Tali misure prevedono il divieto di aperture di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi - per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 - l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale a particolari condizioni e la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.

Dal quadro normativo sopra delineato deriva quindi che le eventuali riattivazioni delle attività estrattive ricadenti nelle zone D4 confermate dalla Variante n. 7 al PRGC di Monrupino non potranno ovviamente prescindere dal rispetto delle normative regionali in materia di SIC e ZPS.

Per quanto attiene al secondo punto evidenziato dalla riserva n. 7 relativamente alla localizzazione di depositi a cielo aperto di materiale proveniente dall'attività di cava, si rileva che il Comune ha introdotto una modifica, in sede di approvazione, all'ultimo comma dell'art. 19 in recepimento del Decreto regionale n. 1915/2011 (Valutazione d'incidenza). Peraltro va sottolineato che il nuovo testo dell'art. 19 non recepisce in modo esaustivo la prescrizione contenuta nel punto 4 del Decreto n. 1915/2011 conclusivo della Valutazione d'incidenza.

Evidenziato un tanto, si rileva che la norma, come modificata, prevede che la localizzazione di tali depositi possa avvenire in non meglio precisate aree limitrofe alle zone D4 nel rispetto delle norme vigenti.

Si premette che come riformulata la norma non consente di definire a quale distanza dalla zona D4 possano essere situati i depositi a cielo aperto di materiale proveniente dall'attività di cava, rendendo incerti gli effetti finali di tale previsione al di là delle necessarie verifiche di tipo ambientale.

Si ritiene che il rispetto delle normative vigenti debba riguardare anche il PURG e in tal senso la formulazione dell'art. 19 contrasta con quanto previsto dalle norme di attuazione del PURG stesso (artt. 38 e 39 in merito alle destinazioni d'uso ammesse in zona agricola e nelle aree di tutela F2); tali interventi non rientrano neppure tra quelli previsti dall'art. 36 (Interventi in zona agricola) della L.R. 19/2009. Infine, come già rilevato dalla riserva, l'art. 19 contrasta con la flessibilità del piano che esclude che le zone produttive possano ampliarsi e che le zone agricole e di tutela ambientale possano ridursi.

Per tali motivazioni si ritiene indispensabile modificare la normativa introdotta in sede di approvazione all'art. 19 in primo luogo in adeguamento alle norme del PURG e per recepire in modo corretto la prescrizione di cui al punto 4 del Decreto regionale n. 1915/2011 conclusivo della Valutazione d'incidenza.

Nello specifico l'ultimo comma dell'articolo in questione è riformulato prevedendo che la possibilità di collocare depositi a cielo aperto di materiale proveniente dall'attività di cava possa avvenire esclusivamente nelle zone D4, escludendo tale possibilità se risultano interessati in SIC e ZPS habitat di interesse comunitario, con la specificazione che sull'area specifica sarà necessario effettuare una verifica con il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità.

Contenuto della riserva n. 8

Con riferimento alle modifiche ed alle integrazioni apportate alle norme tecniche di attuazione dettagliatamente commentate, si formula la presente riserva affinché il Comune adegui, per ragioni di legittimità e di coerenza interna, la normativa nel senso indicato.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune recepisce quasi nella loro totalità i rilievi contenuti nella riserva n. 8, modificando di conseguenza i relativi articoli delle norme di attuazione. Il Comune integra, inoltre, l'art. 25.2 "Siti di interesse archeologico" recependo le indicazioni contenute nel parere prot. 8754 del 07.11.2011 della Soprintendenza regionale per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia.

In alcuni casi il Comune ha controdedotto puntualmente alla riserva regionale n. 8.

Verifica superamento della riserva

Il Comune ha quindi modificato o integrato le norme di attuazione secondo quanto richiesto dalla riserva regionale e dal parere della Soprintendenza regionale per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia.

In merito alle controdeduzioni comunali, si considera che non richiedano l'introduzione di modifiche ritenute indispensabili, ad eccezione del punto riguardante l'art. 7 delle NTA.

In particolare la riserva, relativa all'art. 7 delle NTA, chiedeva di stralciare parte della norma, in quanto gli interventi di ristrutturazione, previsti dalla L.R. 19/2009, comprendono anche la modifica del numero delle unità immobiliari.

Il Comune ha controdedotto non modificando l'articolo, in quanto ha affermato che l'Amministrazione comunale intende mantenere il numero massimo degli alloggi per ogni edificio o mantenere il numero di alloggi se maggiore a questo negli edifici esistenti.

Come evidenziato nella riserva, la norma di legge (art. 4 della L.R. 19/2009 - Codice regionale dell'edilizia) prevale su quella contenuta nello strumento urbanistico e la stessa legge non prevede la possibilità che lo strumento urbanistico specifichi ulteriormente le definizioni degli interventi edilizi dell'art. 4 della L.R. 19/2009.

Pertanto la riserva n. 8 è superata ad eccezione del punto riguardante l'art. 7 delle NTA per il quale non si ritiene superata.

Risulta quindi indispensabile introdurre una modifica all'art. 7 delle NTA, che consiste nello stralcio dei due periodi da: *"Sugli edifici esistenti con alloggi ..."* fino a: *"... edilizia residenziale pubblica.)"*.

Esame delle osservazioni/opposizioni

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante sono state presentate n. 23 tra osservazioni ed opposizioni di privati cittadini, di cui n. 19 sono state accolte o parzialmente accolte.

Dall'esame delle osservazioni accolte si dà atto che le modifiche introdotte nella Variante approvata e conseguenti all'accoglimento delle stesse non confliggono con gli obiettivi e le finalità della variante stessa.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nel precedente paragrafo "Esame della Variante approvata", la Variante n. 7 (generale) al Piano regolatore generale comunale del Comune di Monrupino, approvata con la deliberazione consiliare n. 18 del 31.07.2012, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- è stralciata la "Zona ST di trasformazione urbanistica" dagli elaborati di zonizzazione (tav. SP2.1.2 e SP2.2.3) e sono ripristinate per le aree ricomprese in tale zona le previgenti classificazioni di zona omogenea previste dalla Variante n. 6 al PRGC.
- E' stralciato l'art. 29.2 "Zone ST di trasformazione urbanistica" e la relativa scheda normativa contenuti nell'elaborato P5.1 "Norme tecniche di attuazione" ripristinando la previgente normativa prevista per le relative zone omogenee dalla Variante n. 6 al PRGC.
- E' stralciato il capitolo 7 della Relazione di flessibilità (elab. P5.2) "Zone ST di trasformazione urbanistica".
- All'art. 7 sono stralciati i due periodi da: *"Sugli edifici esistenti con alloggi ..."* fino a: *"... edilizia residenziale pubblica.)"*.
- All'ultimo comma dell'art. 19 delle norme di attuazione, dopo la parola "Nelle ..." sono stralciate le parole: *"aree limitrofe alle"*. Dopo le parole *"... da lavorazione da cava,"* sono aggiunte le parole:

“escludendo tale possibilità se risultano interessati in SIC e ZPS habitat di interesse comunitario, sull’area specifica sarà necessario effettuare una verifica con il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità.”

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE